

8499



MASSIMATA

POST. REPUBBLICA ITALIANA R. G. N. 466/84

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep.

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Ud. 4/2/87

Ecc. Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Presidente -

Dott. Paolo VERCELLONE - Consigliere -

" Mario CORDA

" Giuseppe CATURANI relatore

" Francesco FAVARA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

MARA CONFESIONI spa, in persona di Luciano Ravelli,

elett. dom. in Roma, c/o la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rapp; e difesa dall'avv. Giuseppe

Negrini, con studio in Brescia, Via Moretto n. 42,

giusta delega in atti.

RICORRENTE

contro

DITTA INTERNATIONAL ALLTEX CORPORATION

INTIMATA

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bre-

scia, in data 26/10/1983:

Depositata in Cancelleria Oggi, 19 NOV. 1987 IL CANCELLIERE

17 SET. 1987

Udita la relazione svolta dal Cons. dott. Giuseppe Caturani:

Udito il P.M. dott. Pietro Paolucci, che ha concluso per il rigetto.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

W La ditta Confezioni MARA di LUCIANO RAVELLI, assumendo un ritardo di consegna rispetto al termine pattuito, respingeva una partita di tela per pantaloni acquistata dalla International ALLTEX CORPORATION di Engle Wood - New Jersey, la venditrice avvalendosi della clausola 14 del contratto di compravendita chiedeva un giudizio arbitrare all' associazione Americana per l' arbitrato per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti dell' altro contraente.

Nella assenza della ditta italiana il l' arbitro PERRY C. BURKETT pronunciava la decisione in data 6 GIUGNO 1977 - confermata il 29 SETTEMBRE 1978 dalla Corte distrettuale U.S.A. per il distretto del NEW JERSEY - con la quale la MARA veniva condannata a pagare alla ALLTEX la somma complessiva di dollari U.S.A. 13.529,98.

Con citazione del 18 GIUGNO 1980, la International Alltex Corporation chiedeva alla

Corte di appello di BRESCIA la dichiaratoria di  
efficacia in Italia della predetta sentenza arbitrale.

- 3 -

Nella resistenza della ditta CONFEZIONI MARA di LUCIANO RAVELLI, il giudice adito, con sentenza del 26 OTTOBRE 1983, accoglieva la domanda, in base ai seguenti rilievi:

A) la procurasspeciale conferita dalla ALLTEX all'Avvocato ERMANNO TALAMONE dal foro di BUSTO ARSIZIO per la rappresentanza e difesa nel giudizio di deliberazione del lodo arbitrale era idonea al raggiungimento dello scopo anche se per errore indicava che la rappresentanza e la difesa in giudizio si doveva svolgere innanzi alla Corte di Appello di MILANO e non di BRESCIA, in quanto il mandante intendeva *manu* il procuratore speciale di tutti i poteri necessari e sufficienti al fine di ottenere la efficacia in ITALIA della sentenza arbitrale straniera sicche' la delega da parte del procuratore ad lites ad altro legale costituiva lo strumento processualmente indispensabile per portare fedelmente a compimento il mandato ricevuto;

B) la clausola compromissoria doveva ritenersi

valida inter partes, non richiedendo la conven-  
zione di NEX YORK del 10 GIUGNO 1958, la spe-  
cifica approvazione per iscritto di cui all' ar-  
ticolol341 C. C. italiano;

- C) né il RAVELLI era stato impossibilitato a far  
valere nel giudizio arbitrale le proprie ragio-  
ni ex articolo 5 lettera B) della Convenzione;
- D) non era possibile infine il riesame del merito  
della controversia, poiché' l' articolo 798  
C. C. lo condiziona alla contumacia della par-  
te nel giudizio definitivo con la ~~deliberata~~ *delibanda*  
pronunzia ed una tale qualita' non e' riscon-  
trabile nel giudizio arbitrale.

Per la cassazione di tale sentenza ri-  
corre LUCIANO RAVELLI titolare della ditta Confe-  
zioni MARA, in base a quattro motivi; non ha svol-  
to in questa sede alcuna attivita' difensiva la  
INTERNATIONAL ALLTEX CORPORATION.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

Nell' ordine logico e' pregiudizievole  
l' esame del terzo motivo con il quale il ricor-  
rente sostiene che la CORTE DI APPELLO e' caduta  
in errore di diritto allorché' ha ritenuto che il  
procuratore della ALLTEX CORPORATION nel giudizio  
di delib~~erazione~~ *erazione* della sentenza arbitrale stra-

niera, fosse munito dei necessari poteri, i quali, in forza della procura speciale al medesimo conferita, potevano essere esercitati unicamente nel distretto della CORTE DI APPELLO DI MILANO, onde la nullita' della delega da parte del suddetto procuratore in giudizio ad altro avvocato per la rappresentanza e la difesa avanti la CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.

La censura non e' fondata.

Essa *utla* contro l' accertamento della volonta' negoziale della INTERNATIONAL ALLTEX CORPORATION ( allorché conferi' i poteri di rappresentanza e difesa in giudizio al proprio legale del foro di BUSTO ARSIZIO) compiuto dal giudice di appello.

In sintesi questi ha ritenuto, in base a motivazione del tutto congrua, che la procura al suddetto legale fu conferita al fine di ottenere la delibrazione in Italia del lodo arbitrale, onde per conseguire tale scopo furono conferiti al procuratore i piu' ampi poteri, compreso quello di sostituire, se del caso, a se' altri procuratori legali.

Secondo il giudizio espresso dalla Corte di Appello, il riferimento alla attivita'

da svolgere presso la CORTE DI APPELLO DI MILANO non fu limitativo dei poteri del procuratore, ma soltanto determinato dalla erronea supposizione che il giudice italiano competente ~~era~~<sup>per</sup> la deliberazione risiedesse nel distretto della CORTE DI APPELLO DI MILANO; onde la delega da parte del procuratore nominato ad altro legale affinche' chiedesse la deliberazione della pronunzia arbitrale straniera presso la CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, giudice competente secondo lo ordinamento italiano, giustamente è stata ritenuta compresa nelle attribuzioni conferite al procuratore in ITALIA dalla INTERNATIONAL ALLTEX CORPORATION.

Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell' articolo 797 c. p. c. e dell' articolo 5 lettera b) della Convenzione di NEWYORK 10 GIUGNO 1958 resa esecutiva con legge 19 GENNAIO 1968 - ~~Numero~~ 62 nonche' difetto di motivazione ( articolo 360 - Numero 3 e 5 c. p. c. ), il ricorrente assume che erroneamente la Corte di APPELLO ha ritenuto la congruita' dei termini assegnatigli nella procedura arbitrale, per far valere le sue ragioni pur avendo riconosciuto che fossere estremamente

ridotti.

- 7 -

In realta', sostiene il ricorrente, di avere avuto a disposizione solo sette giorni di tempo dalla data di ricevimento della raccomandata spedita dalla Associazione degli arbitri di NEW YORK in data 15 MARZO 1977 e solo un giorno per la lettera 7 APRILE 1977 di proroga della convocazione delle parti il che si è risolto nella impossibilita' di far valere le sue ragioni, anche perche' non fu messo in alcun modo al corrente del contenuto della domanda di arbitrato.

D' altro canto, essendosi ritenuto che i termini erano stati estremamente ridotti e' contraddittorio averli poi considerati ragionevoli per comparire in giudizio, ai sensi dello articolo 14 delle condizioni di contratto.

La censura non è fondata.

Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio, secondo cui la *deliberazione* della pronuncia arbitrale straniera, nella disciplina di cui alla convenzione di NEW YORK, del 10 GIUGNO 1958 ( resa esecutiva con legge 19 GENNAIO 1968 - Numero 62 ) puo' trovare ostacolo nella eseguita' del ter-

mine assegnato per la comparizione dinanzi agli arbitri solo quando la parte interessata deduca e dimostri che cio' abbia in concreto precluso la tempestiva conoscenza del procedimento arbitrale, ovvero l' esercizio del diritto di difesa, e la relativa indagine circa la congruita' del termine medesimo ad assicurare tali esigenze, si traduce in un apprezzamento di fatto affidato alla valutazione discrezionale del giudice della *deliberazione* ed e' incensurabile in sede di legittimita' se adeguatamente motivato ( sentenze 522/1985 - 4399/1983 - 563/1982 - 5378/1980 ).

Nel caso di specie, la CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, allorché ha respinto la tesi sostenuta dal ricorrente in sede di *deliberazione* della sentenza arbitrale secondo cui, egli si trovo' nella impossibilita' di predisporre le proprie difese nel giudizio svoltosi innanzi al TRIBUNALE DI Arbitrato di NEW YORK, ha con ampia e congrua motivazione osservato, sulla base dello iter procedimentale all' uopo seguito, che pur essendo stata la procedura *ispirata* ad una certa rapidita', essa ha consentito al RAVELLI di avere cognizione dei singoli

atti del giudizio arbitrale, rispetto ai quali il medesimo, anziche' chiedere eventuali proroghe dei termini all' uopo fissati, ha opposto il piu' assoluto silenzio, astenendosi dall' assumere qualunque iniziativa.

La Corte ha pertanto, con la suddetta motivazione, non suscettibile di sindacato in questa sede, escluso che nel caso in esame ostasse alla *delibazione* della sentenza arbitrale straniera, la violazione dell' articolo 5 lettera b) della Convenzione di NEW YORK 10 GIUGNO 1958.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dello articolo 1341 c.c. nonche' degli articoli 2 e 5 lettera a) della convenzione di NEW YORK 10 GIUGNO 1958, rilevando che, pur essendo alla fattispecie applicabile la legge italiana e quindi l' articolo 1341 c. c. la clausola arbitrale non fu specificamente approvata per iscritto e che essa fu scritta in una appendice a stampa sul retro del relativo documento.

La censura è destituita di fondamento.

La convenzione di NEW YORK 10 GIUGNO 1958, pone in essere una disciplina di diritto

uniforme e, pertanto - al fine di stabilire la validita' ed operativita' di una clausola compromissoria per arbitrato estero in un rapporto contrattuale in cui sia parte un cittadino o un ente italiano - occorre fare esclusivo riferimento all'articolo 2 della Convenzione medesima, che, con riguardo alla forma di detta clausola, considera sufficiente il suo inserimento in un accordo sottoscritto dalle parti o in uno scambio di lettere o telegrammi, e nulla rilevando che l'ordinamento del luogo dove il contratto e' concluso ( nella specie, l' Italia ), contenga disposizioni di maggior rigore formale ( articolo 1341 e. c. che postula la specifica approvazione per iscritto della clausola in questione ) ( sentenze Numero 1765/1986 - 1235/1984 - 563/1982 - 4746/1979 ) 1979 ).

La Corte di Appello, nel decidere sul punto la controversia, si è attenuta ad esatti criteri giuridici rilevando che la clausola compromissoria per arbitrato estero fu pienamente accettata dal ricorrente mediante la sottoscrizione della conferma d' ordine inoltrata per telex alla ditta fornitrice il 2 SETTEMBRE 1976 e che essa, ai sensi dell' articolo 2 della

convenzione di New York, doveva ritenersi pertanto pienamente valida ed efficace inter partes.

- 13 -

Con il secondo motivo, infine, il ricorrente si duole del mancato applicazione dello articolo 798 C. P. C., assumendo che la CORTE DI APPELLO è ~~stata~~ <sup>già</sup> allorche' ha negato il riesame del merito della controversia, avendo ritenuto non raffigurabile la contumacia nel giudizio arbitrale.

Si sostiene invece che, essendo <sup>già</sup> pervenuto nella specie lo svolgimento obbligato di una determinata procedura, con chiamata in giudizio e comparizione delle parti, il concetto di contumacia non poteva ritenersi estraneo al giudizio arbitrale.

La censura è infondata.

Il ricorrente, prospettando in questa sede la violazione dell' articolo 798 C. P. C. e che in tema di <sup>delibazione</sup> di sentenza straniera prevede che la Corte di appello proceda su domanda del convenuto al riesame del merito della causa quando la sentenza <sup>(delibazione)</sup> è stata pronunciata in contumacia, parte dal presupposto implicito che la norma trovi applicazione anche nel presente giudizio.



Così' deciso in Roma il 4 FEBBRAIO 1987.

- 15 -

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG